

Alluvioni, dal 15 giugno 2023 le domande per la cassa integrazione emergenziale e l'indennità una tantum autonomi. Pubblicate le circolari

Dal prossimo 15 giugno 2023 sarà possibile presentare le domande all'Inps per la cassa integrazione emergenziale dei dipendenti delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Stesso termine anche per gli autonomi e i professionisti che intendono richiedere l'indennità una *tantum*.

In attesa del termine iniziale per le richieste, l'Inps ha pubblicato due circolari operative n. [53](#) e [54](#) dell'8 giugno 2023, con cui si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze per subordinati, lavoratori agricoli, autonomi e professionisti, anche iscritti a forme di previdenza non Inps. Sarà direttamente l'Inps ad erogare l'indennità, in modo da evitare ulteriori oneri alle imprese danneggiate.

Le misure:

Il nuovo “*ammortizzatore unico*” per lavoratori dipendenti e agricoli ([circolare 53/2023](#))

Fra i destinatari si segnalano:

- i lavoratori del settore privato, residenti o domiciliati in zone alluvionate e quelli operanti in aziende costrette a sospendere l'attività lavorativa per l'emergenza meteorologica;
- I dipendenti del settore privato che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e non possono recarsi al lavoro a causa dei gravi eventi atmosferici.
- i lavoratori agricoli, residenti, domiciliati o operanti in uno dei Comuni colpiti;
- i lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, pur non avendo ancora un rapporto di lavoro attivo, risultano assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a svolgere l'attività; per questa categoria, il sostegno sarà riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

La **misura è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale**. I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda per tali prestazioni, volessero optare per il sostegno legato all'emergenza alluvionale, potranno richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l'annullamento dell'originaria istanza e presentare domanda per l'accesso al nuovo sostegno.

Le domande, che dovranno essere sempre presentate sempre dai datori di lavoro anche nei casi di impossibilità a recarsi al lavoro da parte del dipendente, vanno trasmesse tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce "*CIGO – CIGS – Solidarietà*", selezionando l'apposito oggetto "*Ammortizzatore Unico*".

L'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi ([circolare n. 54/2023](#))

È prevista un'indennità *una tantum* pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell'attività lavorativa non superiore a 15 giorni, entro un importo massimo erogabile di 3.000 euro.

Fra i beneficiari:

- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- i lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica **entro il 30 settembre 2023.**

Potranno essere trasmesse dal portale INPS, accedendo alla sezione "*Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche*" e individuando, tra i sostegni e i sussidi, la voce "*Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*".

In alternativa, sarà possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato o tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde **803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero **06.164.164** da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).**

[Link al testo della circolare INPS n. 53 dell'8 giugno 2023](#), con oggetto: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito – [Art. 7 del D.L. 01/06/2023, n. 61](#)

La [circolare](#) illustra i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal [decreto-legge n. 61/2023](#) a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e si forniscono indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito. La misura prevista dall'articolo 7 del menzionato decreto-legge introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.

[Link al testo della circolare INPS n. 54 dell'8 giugno 2023](#), con oggetto: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi – **Indennità una *tantum*** prevista dall'[art. 8 del D.L. 01/06/2023, n. 61](#), per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o

professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023

La [**circolare**](#) fornisce istruzioni amministrative in materia di **indennità una tantum** prevista dall'[**articolo 8 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61**](#), per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

[**Link al testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**](#), recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023. **Il decreto-legge è in vigore dal 2 giugno 2023**